

WHISTLEBLOWING POLICY

Gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità per l'Italia

La presente Policy per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità (la "Policy") è approvata da BIOGEN ITALIA SRL ("**Biogen Italia**") ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (il "**Decreto sulle segnalazioni di irregolarità**"). La presente policy integra e non sostituisce il [Codice di condotta aziendale](#) di Biogen.

1. DEFINIZIONI

Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica circa violazioni di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore di Biogen (ex art. 2, co. 1, lett. g) e lett. i) D. Lgs. 24/2023). In particolare:

- lavoratori subordinati anche in periodo di prova;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto).
- collaboratori di fornitori di beni e/o servizi

Le tutele a favore del Segnalante (cd. "misure di protezione") si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.

Come previsto dall'art. 3, co. 4, D. Lgs. 24/2023, **la tutela del Segnalante** è garantita anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico (ossia lavorativo) non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
- b) durante il periodo lavorativo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (ossia lavorativo), se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Condotta illecita o irregolarità: (i) qualsiasi comportamento illecito rientrante nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, o qualsiasi violazione di una delle disposizioni rilevanti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale ai sensi del Decreto 231/2001 ([Modello 231 Parte Generale \(biogenitalia.it\)](#)); (ii) qualsiasi comportamento illecito rilevante in violazione di normative comunitarie o nazionali, anche non disciplinate dal diritto italiano, in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e sistemi informativi; (iii) qualsiasi comportamento illecito rilevante elencato nell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; (iv) qualsiasi azione o omissione rilevante relativa al mercato locale, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni relative al mercato locale connesse ad atti contrari alle norme relative a imposte societarie o a meccanismi il cui scopo è ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto o lo scopo della legge applicabile per le imposte societarie; (v) qualsiasi azione o omissione materiale in violazione dell'oggetto o dello scopo delle disposizioni di qualsiasi atto dell'Unione europea nei settori menzionati ai punti (ii), (iii) e (iv); o (vi) qualsiasi violazione amministrativa, contabile, civile o penale che non sia considerata rilevante ai sensi dei punti (ii), (iii), (iv) e (v) di cui sopra.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Policy i fatti, le informazioni e i documenti, indipendentemente dalla loro forma o dal loro supporto, la cui divulgazione è vietata in quanto coperti da norme di sicurezza nazionale, dal segreto professionale sanitario, dal rispetto del segreto delle deliberazioni giudiziarie

WHISTLEBLOWING POLICY

Gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità per l'Italia

o delle inchieste giudiziarie o dal segreto professionale legale e le violazioni già disciplinate da norme specifiche che prevedono un sistema di segnalazione ad hoc, ad esempio i servizi finanziari, il riciclaggio di denaro, il terrorismo, e così via.

Anche i conflitti interpersonali sono esclusi, sebbene possano essere segnalati attraverso i canali di segnalazione esistenti e le Policy e Procedure di Biogen applicabili.

Il sistema di whistleblowing non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato quindi:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato;
- altro non previsto dalla normativa.

Sistema di segnalazione interno: canale di segnalazione che consente ai Segnalanti di denunciare condotte illecite o irregolarità ("Sistema interno").

Segnalazione interna: segnalazione effettuata ai sensi del Sistema di segnalazione interno.

Responsabili del sistema di segnalazione interno: soggetto o gruppo di soggetti designati da Biogen Italia per gestire il sistema di segnalazione interno. Le persone che ricoprono le posizioni di Direttore delle Risorse Umane, Legal Counsel e Compliance Officer per l'Italia rappresentano i Responsabili del sistema di segnalazione interno.

Privacy dei dati: i dati personali saranno trattati in conformità all'[Informativa-sulla-privacy-di-Biogen-whistleblowing Italia.pdf \(biogenitalia.it\)](#) pubblicata sul sito web di Biogen Italia.

2. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Effettuare una segnalazione:

- a. I Segnalanti possono utilizzare i seguenti canali di segnalazione:
 - i. e-mail a WBReport_Italy@biogen.com;
 - ii. Helpline (<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/51844/index.html>) per inviare una segnalazione, indicando nella stessa che proviene dall'Italia;
 - iii. messaggio vocale al numero: 800-902-433;
- b. La Helpline è gestita da un fornitore esterno qualificato e consente di effettuare anche segnalazioni anonime e opera nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero il GDPR, e il D. Lgs. n. 196/2003, ovvero il Codice privacy. Le segnalazioni inviate alla Helpline in cui il "paese" selezionato è "Italia", sono processate tramite il Global Litigations Counsel che le inoltra a WBReport_Italy@biogen.com.

Segnalazioni attraverso canale interno

- c. Chi inoltra una Segnalazione riceverà una conferma di ricezione per iscritto entro sette (7) giorni di calendario dal ricevimento della stessa.
- d. Inoltre, su richiesta del Segnalante, è possibile presentare la Segnalazione organizzando un incontro con i Responsabili del sistema di segnalazione interno che deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta iniziale del Segnalante.

WHISTLEBLOWING POLICY

Gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità per l'Italia

- e. Per evitare eventuali conflitti di interesse, le Segnalazioni che riguardano o interessano un membro dei Responsabili del sistema di segnalazione interno devono essere inviate utilizzando la Helpline di Biogen. Nel caso di Segnalazione ricevuta tramite la Helpline riferita ad un membro dei Responsabili del sistema di segnalazione interno, il Global Investigations Counsel inoltrerà la Segnalazione al membro del sistema di segnalazione interno non menzionato nella segnalazione. Se invece la segnalazione riguardasse tutti i membri del sistema di segnalazione interno, la segnalazione sarà gestita direttamente dal Global Investigations Counsel.
- f. Le Segnalazioni saranno esaminate in accordo alla presente Policy solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. la Segnalazione deve riguardare una delle Condotte illecite o le irregolarità indicate nella presente Policy;
 - ii. la Segnalazione deve essere effettuata da un Segnalante attraverso il Canale di segnalazione interno, come definito dalla presente Policy; e
 - iii. il Segnalante agisce in buona fede e ha motivi fondati per ritenere che, al momento della segnalazione, le informazioni sulla Condotta illecita o l'irregolarità segnalata corrispondano a verità.
- g. Le Segnalazioni dovrebbero includere quanto segue:
 - i. le circostanze temporali e di luogo in cui si sono svolti i fatti denunciati;
 - ii. una descrizione dei fatti;
 - iii. informazioni che possano permettere di identificare gli autori dei fatti segnalati.

Canale di segnalazione esterna:

- h. I Segnalanti possono anche presentare una segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") utilizzando la piattaforma [Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 \(anticorruzione.it\)](https://www.anticorruzione.it) esclusivamente nei casi in cui:
 - i. il Canale di segnalazione interno non rispondeva ai requisiti previsti dal Decreto sulle segnalazioni delle irregolarità;
 - ii. il Segnalante ha già inviato una Segnalazione e quest'ultima non ha avuto alcun seguito;
 - iii. il Segnalante dispone di motivi fondati per ritenere che se si effettuasse una Segnalazione al canale interno, quest'ultima non avrebbe un seguito effettivo o che la stessa potrebbe comportare un rischio di ritorsioni; oppure
 - iv. il Segnalante ha motivi fondati per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.

Processo interno di gestione

- i. Le Segnalazioni ricevute tramite il Canale di segnalazione interno sono gestite dai Responsabili del sistema di segnalazione interno che possono collaborare con terzi, tra cui il Global Litigations Counsel di Biogen e consulenti esterni, nella misura in cui ciò si renda necessario per valutare la Segnalazione. I Responsabili del sistema di segnalazione interno avranno la responsabilità di mantenere la riservatezza, fornire un feedback e attivare azioni correttive in relazione alle segnalazioni relative a Condotte illecite o a irregolarità concernenti Biogen Italia.
- j. Se una Segnalazione è riferita a un membro dei Responsabili del sistema di segnalazione interno, la stessa sarà gestita e analizzata a livello corporate da Biogen applicando le policy e le procedure di Biogen esistenti e, a causa del potenziale conflitto di interessi, i Responsabili del sistema di segnalazione interno non saranno coinvolti nella gestione di questa indagine. Ulteriori informazioni sulla Helpline sono contenute nel [Codice di condotta aziendale](#).
- k. Qualora una "segnalazione whistleblowing" sia inviata ad un soggetto interno diverso da chi gestisce le segnalazioni, la stessa va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, ai Responsabili del sistema

WHISTLEBLOWING POLICY

Gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità per l'Italia

di segnalazione interno, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante mantenendo la riservatezza della segnalazione.

- I. Subordinatamente al consenso dei Segnalanti, l'identità di questi ultimi può essere comunicata a (i) persone facenti parte di Biogen coinvolte in qualsiasi indagine interna; e/o (ii) professionisti esterni coinvolti in qualsiasi indagine interna (ad esempio, avvocati, team forensi, ecc.), ove necessario, nel rispetto di un rigoroso obbligo di riservatezza, ed in conformità alle norme in materia di protezione dei dati (GDPR).

Riservatezza e protezione del Segnalante:

- m. Le Segnalazioni saranno trattate con la dovuta riservatezza. Quando un Segnalante trasmette una Segnalazione in buona fede, sebbene successivamente i fatti si dimostrino errati o non determinino alcuna azione, l'identità del Segnalante, le informazioni contenute nella Segnalazione e l'identità di tutte le persone a cui si riferisce non devono essere comunicate o divulgate, salvo per adempiere a un obbligo legale, a persone diverse da quelle che contribuiscono alla valutazione e alla conduzione di un'indagine. Tali persone saranno soggette a uno specifico obbligo di riservatezza.
- n. I dati relativi ai Segnalanti saranno gestiti secondo il Regolamento UE n. 679/2016, noto anche come GDPR, e del D. Lgs. n. 196/2003, noto anche come Codice privacy. Come sancito dal D. Lgs. 24/2023, l'obbligo di riservatezza è esteso non solo al nominativo del Segnalante e dei soggetti di cui sopra, ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento, ivi inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente tale identità. La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Società contro il presunto autore della violazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante. La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata invece quando:
 - vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
 - è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
 - l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).
- o. Divieto di ritorsione: come precisato nel Codice di Condotta aziendale, i Segnalanti saranno protetti da qualsiasi ritorsione per aver segnalato o rivelato in buona fede una Condotta illecita o una irregolarità. Comportamenti considerati atti di ritorsione:
 - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi

WHISTLEBLOWING POLICY

Gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità per l'Italia

- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro
 - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
 - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa"
 - le note di merito negative o le referenze negative
 - le misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria
 - l'annullamento di una licenza o di un permesso
- p. Il Segnalante, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 24/2023, è tutelato anche quando effettua una c.d. "divulgazione pubblica" delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ex art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. 24/2023). La tutela del Segnalante che effettua una divulgazione pubblica è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
- q. Le indagini verranno svolte rispettando la presunzione di innocenza.

Responsabilità del Segnalante

- r. La Policy lascia impregiudicata la responsabilità, anche disciplinare, del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 21, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 24/2023, l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del Segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

Indagine

- s. La valutazione delle Segnalazioni sarà effettuata dai Responsabili del sistema di segnalazione interno, coadiuvati da terzi, compresi dei consulenti esterni se ritenuto necessario, e di concerto con l'Organismo di Vigilanza come ritenuto appropriato secondo il Decreto-legge 231/01, seguendo le procedure interne e consultandosi con il Global Litigations Counsel in via riservata.

WHISTLEBLOWING POLICY

Gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità per l'Italia

- t. I Responsabili del sistema di segnalazione interno, di concerto con il Global Litigations Counsel, laddove necessario assegnerà l'indagine a un team investigativo qualificato cui membri possono appartenere a funzioni corporate di Biogen (ad esempio Global Litigations Counsel, General Counsel, Risorse umane, Ufficio legale, Global Security, Global Compliance ecc.). La conduzione dell'indagine spetterà in ogni caso ai Responsabili del sistema di segnalazione interno, assistiti da un consulente legale esterno e/o dal Global Litigations Counsel, ove necessario. Tutti questi soggetti garantiscono una revisione imparziale e obiettiva della segnalazione.
- u. I Segnalanti riceveranno in forma scritta una conferma della ricezione della segnalazione entro sette (7) giorni di calendario e feedback dettagliato in merito all'esito dell'indagine entro tre (3) mesi dalla conferma di ricezione della Segnalazione o, se non è stata inviata alcuna conferma, entro tre (3) mesi dalla scadenza del periodo di sette (7) giorni di calendario dalla presentazione della Segnalazione. In casi particolarmente complessi questo periodo di risposta può essere esteso fino a un massimo di ulteriori tre (3) mesi previa comunicazione al Segnalante.
- v. Le persone indagate devono essere informate degli atti o delle omissioni a loro attribuiti nell'ambito della Segnalazione pertinente. Tale comunicazione avverrà nei tempi e nei modi ritenuti opportuni al fine di garantire il corretto svolgimento dell'indagine. Eventuali testimoni non saranno informati dell'indagine fino a quando i membri del team investigativo saranno pronti a interrogarli.
- w. Se il team investigativo e i Responsabili del sistema di segnalazione interno reputano opportuna la raccolta di documenti, il team investigativo collaborerà con la funzione corporate competente all'identificazione e alla raccolta di qualsiasi documento o registrazione pertinente, ivi comprese le comunicazioni via e-mail.
- x. I Responsabili del sistema di segnalazione interno terranno un registro di tutte le Segnalazioni e delle conseguenti indagini, mantenendone la riservatezza. Tale registro non sarà reso pubblico. I Responsabili del sistema di segnalazione interno potranno informare altre funzioni aziendali, dove necessario, in merito alle segnalazioni ricevute, alle indagini svolte e alle azioni correttive adottate in forma anonima, identificando l'oggetto dell'indagine per determinare eventuali ulteriori azioni correttive e/o disciplinari necessarie.

3. INFORMAZIONI E FORMAZIONE

- a) Biogen Italia garantirà che i dipendenti e gli individui esterni che rientrano nella definizione di Segnalante siano informati sulla presente Policy. La diffusione della Policy avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa, attraverso una pluralità di mezzi, inclusa la pubblicazione sulla intranet e la pubblicazione sul sito internet. Biogen, inoltre, intraprende iniziative di comunicazione e formazione del personale sulla Policy, anche tramite attività di promozione culturale sulla disciplina del whistleblowing
- b) Biogen garantirà che i Responsabili del sistema di segnalazione interno siano debitamente formati per gestire le Segnalazioni in conformità alla presente Policy.